

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3170

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCIOTTO, SERONI, NATTA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, BERLINGUER
LUIGI, BRONZUTO, DI LORENZO, ILLUMINATI, LEVI ARIAN GIORGINA,
LOPERFIDO, SCIONTI, TEDESCHI**

Presentata il 17 maggio 1966

Statuto del personale docente di scuole di istruzione per l'infanzia, primaria e secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge i proponenti intendono non solo compiere un atto di giustizia nei confronti del personale docente, che attende ancora oggi l'applicazione di quanto disposto con l'articolo 7 della legge delega, ma anche e soprattutto assicurare, attraverso uno statuto che elevi il prestigio e la libertà del docente, un maggiore afflusso di giovani laureati alla carriera d'insegnante, alla luce dei preoccupanti dati forniti dalla stessa Commissione di indagine.

In verità a nessuno sfugge che lo statuto è anzitutto la condizione fondamentale per garantire la libertà d'insegnamento, che è il primo dettato della Costituzione.

Esso, infatti, rappresenta la prima condizione per attuare la democrazia nella scuola, che trova e deve trovare il suo terreno nella libertà del docente, nella sua partecipazione all'autogoverno della scuola e infine nel rapporto democratico tra docenti e discepoli, tra scuola e famiglia.

A tal fine il gruppo, a cui i proponenti si onorano di appartenere, ha elaborato due proposte di legge, l'una la presente e l'altra sulla democrazia nelle scuole; di quest'ultima logicamente si è tenuto conto nell'elaborare questo progetto di statuto.

Esso è stato elaborato ed articolato tenendo conto di alcune esigenze e obiettivi fondamentali.

Anzitutto si è voluto dare alla proposta di legge carattere di statuto speciale e unitario, tenendo conto che l'insegnante è un dipendente statale ma di tipo speciale, il quale, nell'esercizio delle sue particolari funzioni, deve rispondere a compiti delicati per i quali impegna tutte le sue capacità; compiti che, pur nella diversità degli incarichi, sono identici per tutti, e che i docenti possono assolvere solo se pienamente ed effettivamente liberi.

Pertanto occorre uno statuto che garantisca tale libertà e tenga conto della particolare e delicata funzione, che il docente assolve, riaffermando il voto del Parlamento sul « preminente valore » della funzione docente.

Ma per ottenere ciò era ed è necessario superare ed eliminare l'enorme diversità esistente sul piano giuridico ed economico, frutto di una legislazione, che, da decenni, più che puntare al carattere libero e unitario della funzione docente, ha avuto come unico obiettivo quello di gerarchizzare e dividere in vari gruppi e a diversi livelli il corpo docente, indirizzo che è stato costantemente perseguito, con momenti di aggravamento, come nel pe-

riodo fascista, allorché furono soppressi tanti diritti faticosamente conquistati, e con momenti di alleggerimento legati indubbiamente all'azione della categoria più che all'opera illuminata di governi e legislatori.

E senza dubbio la frammentarietà, che si lamenta particolarmente nella legislazione scolastica, non avvenne per puro caso, ma alla crescente presa di coscienza della categoria si rispose volutamente con una politica di leggine, che, dividendo i docenti sul piano giuridico ed economico, ne compromettesse l'unità e ne indebolisse la forza; tutto ciò accompagnato dalla più completa indifferenza per gravi e grandi problemi, come l'aggiornamento e il perfezionamento.

Se è vero che i diversi stati giuridici, ad un attento esame, rispecchiano lo sviluppo di tutto lo stato italiano dall'unità ad oggi e l'influsso delle idee politiche via via dominanti, è altresì vero che in tale varietà si scopre un costante filo conduttore, basato su criteri di formazione, reclutamento e sistemazione di un personale insegnante destinato ad una scuola subordinata e non autonoma, non libera, in cui preminente era il momento professionale e non quello culturale.

Nella relazione al suo disegno di legge del 24 febbraio 1960, n. 2093, l'onorevole Medici, allora Ministro della pubblica istruzione, avverte tale stato di cose e afferma:

« Come è noto, una critica che frequentemente è presentata oggi, non solo dagli studiosi di diritto, ma perfino dal privato cittadino, si riferisce alla eccessiva abbondanza e complessità delle disposizioni legislative esistenti per ogni campo di attività, alla loro frammentarietà e spesso anche al fatto che sono ancora in vigore leggi emanate in epoche assai lontane quando tanto diverse erano le esigenze che le leggi stesse dovevano soddisfare. Nel caso particolare delle leggi scolastiche il problema si presenta in maniera grave per la grande varietà esistente di tipi di istituti e scuole di istruzione secondaria e per il numero elevatissimo di leggi e decreti che si applicano attualmente e che risalgono per la loro emanazione agli anni 1923 e 1924 e cioè a quasi quaranta anni or sono. Si presenta così a ciascun organo amministrativo, ad ogni autorità scolastica, ad ogni tecnico della materia, in ogni momento, la eccezionale difficoltà di trovare per le molte occorrenze del genere, quali siano le norme vecchie e recenti che contemplan ».

Che questo sia vero è un fatto indiscutibile, come già all'inizio abbiamo denunciato, dal momento che ogni nuovo provve-

dimento ha solo abrogato parzialmente i precedenti, per cui occorre, nell'affrontare un qualsiasi problema giuridico o economico, compiere un paziente e tenace lavoro di mosaico.

Ma questo non è, come vuol far credere l'onorevole Medici, un problema tecnico e amministrativo, bensì schiettamente politico, né certo la varietà legislativa, che esiste in materia scolastica, deve essere attribuita alla diversità dei tipi di scuole.

La varietà e la molteplicità di scuole di diverso tipo in tanto hanno inciso (e si voleva che incidessero) in quanto diversi erano gli scopi, le mete e le finalità assegnati alle varie scuole e ai diversi tipi di istruzione, in quanto si negava il momento unitario dell'istruzione e il valore preminente della funzione docente.

In altri termini non si aveva di fronte la figura del docente con tutta la gamma dei problemi che lo riguardavano, dalla formazione all'aggiornamento, dal reclutamento alla sistemazione, ma tanti insegnanti formati a diversi livelli e per tanti livelli quanti erano quelli distinti nello stesso processo educativo.

E che sia così lo dimostra il fatto che lo stesso onorevole Medici si guardò bene, nel 1960, dal presentare un unico statuto che abbracciasse gli insegnanti di tutte le scuole; non solo, ma il governo, di cui lo stesso faceva parte, e tutti i governi succedutisi dal 1947 ad oggi, hanno continuato a legiferare non mediante leggi organiche, bensì con provvedimenti parziali, settoriali e frammentari, con le cosiddette leggine, che, senza risolvere alcun problema, hanno aggravato la situazione, hanno interrotto il processo unitario della categoria, iniziatosi subito dopo la guerra, hanno spezzato l'unità sindacale e accentuato lo spirito corporativo di gruppo, condizione per tenere il personale e la scuola stessa subordinati all'indirizzo dominante.

Dal resto dalla legge delega ad oggi i vari governi, che si sono susseguiti, non solo non hanno attuato l'articolo 7, né, a distanza di tre anni, hanno concretizzato le indicazioni della Commissione di indagine, ma per di più, a partire dal 1960, quando furono presentati e non discussi i disegni Medici (ben lontani dai più concreti e organici progetti presentati dalle sinistre in opposizione ai semplici abbozzi presentati al tempo del Ministro Rossi) nessun progetto di statuto è stato presentato, discusso e approvato.

E tale ritardo è tanto più grave, se ci si rende conto dell'estrema importanza che

lo statuto dei docenti ha in questo particolare momento di crisi di tutta la scuola italiana.

L'importanza della presente proposta di legge è data anzitutto dall'aver i proponenti elaborato un progetto unico di statuto, superando in tal modo (e non solo sotto il profilo giuridico) i tradizionali criteri, che hanno sempre frantumato e racchiuso in compartimenti stagno il personale insegnante.

L'unicità e l'unitarietà dello stato giuridico sono, a parere dei proponenti, il presupposto e la condizione per superare quanto di negativo e deleterio sinora si è denunciato, ma anche per dare senso e valore ad alcuni principi fondamentali, come la libertà d'insegnamento, l'inamovibilità, il diritto allo sciopero, la preminenza della funzione docente, che non può, se non subordinandosi, essere spezzettata e dispersa in diversi provvedimenti.

Si può riaffermare, con estrema convinzione, che la molteplicità di stati giuridici, rispondente più a intenti politici, che non a difficoltà tecniche, porta di conseguenza al contenimento dei diritti, alla loro attenuazione e al loro indebolimento, non certo alla affermazione rigida e categorica degli stessi.

Se ad esempio si considera che sia negli abbozzi governativi al tempo del Ministro Rossi sia nei disegni dell'onorevole Medici del 1960 il concetto basilare di libertà di insegnamento è collegato all'obbligo del rispetto della personalità e della coscienza religiosa e morale dell'alunno, si può comprendere che tale libertà non è affatto garantita, in quanto questa formulazione si presta troppo alle interpretazioni settarie ed è certamente dettata da preoccupazioni di parte più che da amore per gli alunni, ove si pensi che il recente caso della *Zanzara* ha chiaramente dimostrato che non si rispetta la personalità dell'alunno né la sua libertà, né si vuole che si formi in lui un libero spirito critico. Per questo motivo i proponenti hanno posto nel testo della proposta di legge semplicemente la norma « Il docente è libero nell'insegnamento », integrata da altre due norme riguardanti l'inamovibilità del docente e l'inviolabilità del diritto di sciopero, persuasi che solo in tal modo si possa riaffermare senza limiti e senza riserve la piena libertà d'insegnamento.

Ogni aggiunta non sarebbe altro che un espediente per contenere e violare tale libertà.

Se compito del docente è di contribuire alla formazione della personalità e dello spirito critico negli allievi, questo avverrà se egli potrà partecipare, nel modo più libero

e senza riserve e limiti, al dibattito ideale, critico, di cui la scuola è e deve essere centro permanente.

Né certo vale la preoccupazione del Ministro Gui (il quale così ribadisce ancora il carattere burocratico e poliziesco dell'intervento dello Stato), che la libertà possa divenire licenza.

La presenza di organismi democratici, che dovranno pur sorgere nella scuola, come Consiglio d'Istituto e comitati degli studenti e delle famiglie, la rivalutazione di quelli esistenti come il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, i legami e i rapporti sempre più stretti tra scuola e ambiente, il carattere democratico ed antifascista della Costituzione, garantiscono piena libertà al docente e al discente e nello stesso tempo eliminano il pericolo della licenza, anzi nel clima di tolleranza, che libertà e democrazia instaurano, la scuola potrà sempre più liberarsi di ogni residuo elemento antidemocratico e burocratico e aderire alla realtà, che la circonda, e allo spirito della Costituzione, che l'anima.

Nel riaffermare il carattere pienamente libero della scuola e della funzione docente, i proponenti si sono preoccupati, come si potrà evincere dal testo, di inserire un complesso di norme in armonia con le finalità della scuola e con l'indifferibile democratizzazione della stessa.

Basti pensare al fatto che tutte le operazioni relative a trasferimenti, incarichi, ricorsi sono demandati a commissioni, in cui preminente è la rappresentanza sindacale; che tutto il capitolo sulle sanzioni è stato liberato da ogni impostazione di natura poliziesca; che sono abolite le qualifiche e le note informative; che molte operazioni oggi dei Provveditorati o del Ministero spettano alle singole scuole, per comprendere che si è voluto da una parte ribadire fermamente il carattere libero dell'insegnamento, dall'altra il carattere autonomo della stessa scuola, che in particolare nell'attuale contraddittorio sviluppo della società italiana, può assolvere una funzione decisiva di centro unitario, di centro permanente di scambi e rapporti attraverso il libero gioco delle opinioni, delle idee e delle convinzioni, per rendere sempre più liberi e maturi e più critici il pensiero e lo spirito, più tolleranti i rapporti umani, più proficui e costanti i rapporti e i contatti tra tutte le forze, che possono e devono contribuire al raggiungimento delle mete educative che la scuola ha.

In secondo luogo i proponenti hanno tenuto conto che un nuovo statuto del personale

insegnante dovesse e debba rappresentare un salto qualitativo e questo per due motivi già accennati, sia per dare agli attuali insegnanti uno stato giuridico ed economico che renda concreta ed effettiva la loro libertà, sia per richiamare alla scuola nuove leve di giovani laureati.

Già nel 1958 la parte comunista sottolineava con forza tale esigenza:

« Il voto del Parlamento sul "preminente valore" della funzione docente va considerato come impegno solenne, assunto, per mezzo del Parlamento, da tutta la nazione. A conferma della alta opinione che il Paese ha della propria scuola, affinché ad essa siano attratti come ad altissima funzione sociale i migliori studiosi, affinché sia evitato l'assurdo lusso di istituti professionali per la formazione degli insegnanti che disperdono inutilmente verso mille professioni occasionali i loro abilitati, è necessario che il trattamento economico dei docenti sia seriamente migliorato.

Ed è soprattutto necessario che sia migliorato il trattamento economico iniziale, attraverso il quale deve essere tra l'altro reso concretamente possibile a migliaia di giovani insegnanti di raggiungere sedi spesso disagiate e lontane dal loro luogo d'origine, nelle quali sono chiamati a prestare il loro servizio iniziale.

Oggi i docenti dei vari gradi e ordini di scuole — dalla scuola materna all'università — hanno condizioni economiche e di carriera differenziate secondo un'assurda molteplicità di criteri: in base, infatti, al titolo di studio e al grado di scuola di appartenenza mutano in modo del tutto incoerente ora il trattamento economico, ora la velocità di carriera, ora l'uno e l'altra ».

Bisogna riconoscere che a questo problema fondamentale i disegni di legge dell'onorevole Medici (1960) nessuna attenzione prestarono, anzi è da sottolineare che nella stesura degli stessi non si tenne affatto conto dell'aspetto economico, affermando l'allora Ministro nella relazione introduttiva che si era già provveduto al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e che « nuove norme sull'ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica vennero emanate con legge 13 aprile 1958, n. 165 ».

Per l'allora ministro e per il suo governo e per i successivi governi, nonostante la pre-

sentazione di alcune proposte di legge anche da parte di esponenti della stessa maggioranza, intese a rivalutare sensibilmente gli stipendi, e nonostante le precise indicazioni della Commissione d'indagine, che pur nei suoi limiti, indubbiamente particolare attenzione ha rivolto al capitolo riguardante i docenti con indicazioni e soluzioni accettabili e positive, il problema delle retribuzioni si intende chiuso e, quel che più è grave, lo si continua a considerare sotto il profilo strettamente economico e ai margini del bilancio e non come fondamento di tutto un processo qualitativo, che deve essere portato avanti ed attuato nell'interesse della scuola e del suo personale.

Certo l'onorevole Medici scrive la sua relazione nel 1960, ossia tre anni prima dei risultati della Commissione d'indagine, e pertanto non ai suoi disegni bisogna riferirsi, ma soprattutto ai lavori della Commissione d'indagine e alla sempre più grave realtà.

A pagina 151 della sua Relazione infatti la suddetta Commissione scrive: « Piena attività scolastica e piena retribuzione, che sollevi gli insegnanti dalla necessità di dover ricorrere a lezioni private o ad attività supplementari di ogni tipo e li ponga in grado di corrispondere pienamente ai complessi obblighi della funzione docente, non solo come insegnanti » ex cattedra « ma come educatori scolastici in senso pieno ».

E più avanti: « La Commissione sottolinea l'urgenza dell'approvazione dei nuovi stati giuridici per il personale direttivo e docente primario, secondario e artistico, che sanciscano adeguati incentivi professionali ».

Ma già precedentemente la Commissione aveva fatto un quadro allarmante della situazione degli insegnanti.

Infatti a pagina 140 scrive: « La stima effettuata dalla Commissione fa ascendere il numero degli insegnanti secondari nel 1975 complessivamente a circa 335 mila, mentre oggi essi non superano i 180 mila; in particolare per la scuola media dell'obbligo, tenuto conto della previsione di 2.400.000 frequentanti e assumendo l'attuale rapporto insegnanti-alunni (1/12,7), il numero ascenderebbe a poco meno di 190.000. E per le diverse scuole secondarie superiori (istituti e scuole professionali, licei e istituti magistrali e tecnici, scuole e istituti artistici), mediante una ipotesi minima di frequenza (1.800.000 alunni) e un'ipotesi massima (2.000.000) e applicando alla media il rapporto attuale insegnanti-alunni (1/11,5), si ottiene la previsione di circa 165.000 insegnanti.

Occorre poi tener conto della percentuale di coloro che, attualmente in servizio, lo saranno anche nel 1975 (se si attueranno subito gli incentivi per non disperdere i giovani incaricati e supplenti): percentuale che si può valutare in due terzi del corpo insegnante secondario attuale, cioè circa 115.000, da cui però vanno ancora sottratti coloro che nel frattempo saranno promossi a funzioni direttive o ispettive e comunque impiegati in posti diversi dall'insegnamento (non meno di 10 mila), nonché quel personale che attualmente insegna pur non possedendo il titolo di studio richiesto, sia esso la laurea o il diploma (circa 30.000: Allegato 7), che deve ovviamente essere sostituito con personale qualificato. Perciò, il personale insegnante secondario ancora in servizio come tale al 1975, può valutarsi in 75.000 unità circa, di cui 43.000 nella media dell'obbligo e 32.000 nelle secondarie superiori. Da tale ipotesi deriva che occorrono per le prime 146.000 nuovi insegnanti e per le seconde 133.000: in totale 279.000 nuovi insegnanti secondari da formare e qualificare nel giro di dieci anni.

Tale prospettiva impegnativa e preoccupante in sé, lo diviene ancora di più se riferita al gettito dei laureati in discipline umanistiche e in quelle scientifiche, che nel corrispondente periodo può prevedersi dell'ordine di circa 195 mila complessivi, di cui 74 mila scientifici e 121 umanistici (Allegati 8 e 9).

Fra questi, va tenuto conto però soltanto di coloro che potranno presumibilmente affluire all'insegnamento: il 35 per cento dei laureati scientifici (26 mila circa) e il 65 per cento dei laureati umanistici (80 mila circa), cioè un totale di laureati affluenti all'insegnamento di circa 106 mila unità. In tale stima si è tenuto anche presente il numero prevedibile di laureati affluenti all'insegnamento che provengono da altre facoltà.

In altri termini, contribuirà a coprire un fabbisogno di 279.000 nuovi professori secondari, un gettito prevedibile di soli 106 mila laureati.

Alla copertura di tale fabbisogno cooperano anche diplomati tecnici e artistici per gli insegnamenti specifici, particolarmente nella scuola media e negli istituti tecnici e professionali, nella misura di circa un quinto (56 mila); per cui, il fabbisogno di insegnanti laureati si ridurrebbe a 223.000 unità e la differenza fra questo e il numero prevedibile di giovani che potranno uscire dalle facoltà o istituti « didattici », a 117.000.

Tale *deficit* è così cospicuo, da sollecitare interventi straordinari tendenti ad aumentare l'afflusso di giovani verso queste facoltà oltre il previsto, e a qualificare o riqualificare attraverso corsi speciali un alto numero di giovani diplomati disponibili, soprattutto diplomati magistrali. L'obiettivo è, insomma, di risolvere il più presto possibile con personale qualificato — anche in via straordinaria — il prevedibile vuoto di 120.000 circa unità insegnanti: a ciò in particolare tendono i provvedimenti proposti in questa Relazione.

Le previsioni generali sul numero complessivo dei laureati in ogni disciplina al 1975 si aggirano intorno ai 480.000. Se si pensa alla parte non ristretta di cui necessitano le altre attività in genere e la stessa pubblica amministrazione, alcuni ritengono traguardo impossibile che l'insegnamento secondario da solo si appropri di circa 280.000 laureati, cioè quasi del 60 per cento del gettito globale prevedibile, se non si vuole bloccare l'espansione civile ed economica di altri settori determinanti. Questo significa che l'impegno a superare il gettito prevedibile di 106 mila laureati verso l'insegnamento, diverrà proporzionalmente più arduo a misura che si dovrà innalzare questo limite, e per la « resistenza » opposta da altri settori nella stessa fase di programmazione e per l'incapacità strutturale delle università e delle istituzioni aggregate speciali a dilatarsi in breve tempo fino a valori così alti ».

Perché questo stato così grave e pauroso? E la stessa Commissione che a pagina 143 conclude: « Si riconosce anche che sulla precarietà e sulla insufficienza attuale dei sistemi di scelta in vigore, pesano fattori esterni ai sistemi stessi, non per questo meno gravi. In primo luogo, la concorrenza di altre attività professionali e produttive nei confronti dell'insegnamento, che incide sull'alta percentuale di dispersione dei laureati e dei diplomati tecnico-scientifici e, da qualche anno, anche dei laureati in discipline umanistiche; in secondo luogo, l'organizzazione arcaica dell'*iter* di assunzione e della carriera didattica: le complesse e defatiganti procedure per gli aspiranti non meno che per l'Amministrazione, procedure ricorrenti per gli incarichi e supplenze, gli esami di abilitazione, il lungo periodo di espletamento dei concorsi e le lunghe more a cui i giovani sono costretti prima dell'immissione in ruolo, le difficoltà dei trasferimenti che avvicinano alla sede desiderata, la scarsa considerazione e gli effimeri incentivi concessi all'opera personale e collegiale di sperimentazione didattica e di

libere attività nella vita della scuola; tutto, insomma, sembra contribuisca a creare nei giovani indifferenza, quando non ostilità, nei confronti della scelta professione didattica. Questa situazione, che accentua le già gravi difficoltà di assunzione di personale qualificato e volenteroso, va affrontata senza indugi, operando contemporaneamente su tre piani:

1) costante attenzione, nel quadro della situazione economica generale, al miglioramento delle condizioni giuridiche e retributive della carriera docente, per mantenerla ai livelli competitivi del mercato del lavoro;

2) riorganizzazione degli studi universitari, specie delle facoltà e dei corsi che conducono all'insegnamento, in funzione di una preparazione che consegna anche i fini di una formazione professionale generale e specifica, alla luce delle acquisizioni dei nuovi orientamenti e metodi da parte della ricerca pedagogica contemporanea;

3) una seria e programmata politica di continua riqualificazione del personale docente, chiamato di regola, e non eccezionalmente, ad approfondire e aggiornare la preparazione culturale e pedagogica, in modi moderni ed efficaci; anche per superare la larga e non sempre ingiustificata prevenzione di molti docenti nei riguardi delle attuali iniziative.

La raccomandazione di cui al punto 1), mira ad evitare lo scadimento dell'insegnamento secondario nel più vasto contesto di attività della nostra società e, quindi, il grave danno che ne deriverebbe al Paese; le proposte dei punti 2) e 3) richiedono con urgenza un complesso organico di provvedimenti e in particolare la creazione di un organico concorso dell'Università; diversamente, nessun risultato apprezzabile e durevole può aversi in ordine alla preparazione e all'aggiornamento dei docenti secondari ».

Partendo anche da tali considerazioni, che confortano le tesi di sempre di parte comunista, i proponenti si sono preoccupati di offrire soluzioni e proposte e misure rispondenti a questa situazione drammatica, che saranno meglio illustrate parlando dei singoli titoli.

Ciò che conta ora è di sottolineare che la presente proposta di legge contiene:

a) misure e proposte per un trattamento economico non certo eccezionale, ma tale da rappresentare un primo serio passo sulla via del pieno riconoscimento della funzione docente;

b) misure e proposte per accelerare lo sviluppo della carriera e garantire un dignitoso stato di quiescenza;

c) misure e proposte per rendere più rigorosa la formazione e più costante l'aggiornamento, per stimolare lo studio e la ricerca, per riconoscere i valori e le capacità dei singoli;

d) misure e proposte per disciplinare i concorsi e semplificare la procedura di incarichi e supplenze e l'immissione in ruolo, anche se questo complesso di problemi è stato più diffusamente e dettagliatamente esposto in altra proposta di legge della nostra parte (1712). Certo quest'ultimo punto rappresenta uno dei grandi e difficili problemi, ma, se si tien conto come governo e maggioranza abbiano voluto impostarlo e risolverlo con leggi tipo 426 e 2219, approvati nel corso di questi mesi, bisogna convenire che le soluzioni parziali e settoriali, che si continua a offrire, denunciano il perdurare di una concezione errata, che pure era stata condannata e respinta dalla Commissione d'indagine.

Si ha l'impressione invero che governo e maggioranza restino ancora legati a quanto l'onorevole Medici, sempre nella citata relazione, scriveva il 1960: « Fra i diversi "momenti del rapporto d'impiego" regolati dal nuovo stato giuridico e da esso implicitamente definiti, un'importanza particolare riveste quello della "nomina degli insegnanti e dei presidi". Si tratta di un "momento" che presenta in Italia caratteristiche particolari soprattutto per l'intervento in esso dei "grandi numeri". Non esiste paese al mondo in cui i procedimenti per la scelta dei docenti e dei capi d'istituto si riferiscano a un numero così alto di elementi. Non si sta a ricordare le ragioni storiche, economiche e sociali, che spiegano questo fenomeno; basti ricordare fuggevolmente che esso non si presenta affatto in quei paesi dove le scuole nascono per generazione autonoma locale e trovano sul posto i mezzi — spesso cospicui — per vivere e funzionare. Sta di fatto che solo in Italia e nel settore della pubblica istruzione si hanno concorsi a cui partecipano decine di migliaia di concorrenti spesso per un piccolo numero di posti. Dall'imponenza del fenomeno discende anche la necessità di una precisa disciplina di esso, predisposta in modo da assicurare la migliore scelta con il maggior rispetto dei diritti singoli.

Il travaglio legislativo — che ha origini lontane — in questa materia si conclude nel presente stato giuridico in maniera che per

diversi motivi riteniamo possa considerarsi armonica e indovinata ».

Inaccettabili davvero le conclusioni dell'allora Ministro, il quale sembra solo rimpiangere che l'istruzione privata non abbia in Italia ancora più largo spazio di quello che tuttora occupa.

D'altra parte non si risponde ad alcuni gravi interrogativi: Perché in Italia esiste la piaga del supplentato? Perché ai concorsi partecipano migliaia di candidati e le cattedre a concorso sono molto poche, mentre poi nella realtà quasi il 50 per cento delle cattedre è scoperto? Perché si svaluta il titolo di abilitazione?

Interrogativi, a cui già da allora governo e maggioranza avrebbero dovuto dare una chiara risposta, mentre, ad esaminare la 426 e la 2219 e i disegni del 1960, si osserva che si lasciano intatti i sistemi farraginosi di reclutamento e si creano le condizioni per aggravare ed esasperare la piaga del supplentato e quello stato di permanente umiliazione e mortificazione, a cui è sottoposto il personale insegnante.

Sulla base di quanto esposto i proponenti confidano che il presente progetto di statuto risponda non solo a tali e tanti interrogativi, ma regoli in modo più concreto e preciso la difficile materia.

Si è convinti soprattutto che la presente proposta di legge possa costituire la base per un serio sforzo del Parlamento inteso a dare soluzione organica e unitaria al problema.

Già nella passata legislatura in seno all'VIII Commissione si era avvertita tale esigenza e sulla base dei disegni di legge numeri 2093, 2094 e 2095 e delle altre proposte di legge, era stato elaborato un progetto unico, poi non discusso, che, pur manifestando quei difetti di impostazione e soluzione, che in questa relazione sono stati sottolineati, per lo meno accoglieva questa fondamentale esigenza di dare alla scuola e al personale insegnante un unico statuto.

Da allora ad oggi sono trascorsi sei anni; tre anni sono trascorsi dalla pubblicazione dei lavori della Commissione di indagine e ancora il Governo ritarda la presentazione di provvedimenti sullo stato giuridico, pur avendo fatto propri le indicazioni, le soluzioni e l'appello urgente della suddetta Commissione. È un ritardo grave e colpevole, che denuncia, in questo come in tutti gli altri settori o per tutti gli altri problemi della scuola, quel processo involutivo, che caratterizza l'indirizzo dell'attuale centro-sinistra.

La sollecita approvazione dello stato giuridico è banco di prova oggi per il Governo e richiede una ferma presa di posizione dei sindacati, i quali, a giudizio dei proponenti, devono sempre più ricercare un accordo adeguato al crescente spirito di lotta e di unità di tutto il personale della scuola.

La presente proposta di legge è composta da 8 titoli, alcune norme finali e 3 tabelle annesse A, B, C.

Il Titolo I (articoli 1 e 2): precisa che il progetto di stato giuridico riguarda i docenti di tutte le scuole statali e pubbliche di ogni ordine e grado e indica le qualifiche fondamentali: ordinario, straordinario, incaricato e supplente.

Il Titolo II (sui doveri) elenca e sancisce i doveri del docente, in particolare: l'orario d'obbligo a cattedra per le scuole secondarie, 24 per le scuole elementari e dell'infanzia, con riduzione rispettivamente a 12 e 18 per le classi differenziali. A tal fine è importante l'articolo 7 che definisce la cattedra e posto corrispondente a cattedra, sia per meglio riordinare la materia sia per evitare le eccessive eccezioni, che con diversi provvedimenti e ordinanze sono state introdotte negli ultimi anni.

Gli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 prevedono poi l'obbligo di non impartire lezioni private e di non esercitare altre attività professionali, l'obbligo di partecipare e contribuire all'azione educatrice di tutta la scuola attraverso i Consigli, l'obbligo della puntualità con l'abrogazione però dell'obbligo di residenza, la partecipazione obbligatoria o facoltativa ai corsi di aggiornamento, i contatti con le famiglie e gli allievi, e gli obblighi in caso di assenza. Un complesso di norme che ribadisce l'esigenza di una scuola a tempo pieno.

Il Titolo III (articoli 13 e 14) precisa i diritti dei docenti ed è indubbiamente ricco di innovazioni.

Anzitutto si riaffermano e sanciscono: la libertà di insegnamento, l'inamovibilità, l'inviolabilità del diritto di sciopero, il diritto ad eleggere e ad essere eletti negli organismi della scuola (articolo 13). Inoltre tenendo conto che sempre maggiore rilievo e importanza devono assumere i Collegi dei docenti, i Consigli di classe e ogni altro organismo della scuola, si ritengono superflue le qualifiche e le note informative e se ne propone l'abolizione.

Il carattere collegiale dell'insegnamento, il coordinamento dei vari insegnamenti, il dibattito e lo scambio continuo di idee e di esperienze attraverso i Consigli, non possono non arricchire il patrimonio culturale di tutti e dei singoli, non stimolare il maggior rendimento ed impegno di ciascuno, non provocare una continua tensione ideale e culturale, in cui tutti e ciascuno potranno prender coscienza del proprio valore e delle proprie capacità per svilupparle e migliorarle.

D'altra parte prevedendo la proposta di legge anche le sanzioni, non si comprende che valore e significato possano avere delle note informative, affidate, tra l'altro, al giudizio di uno solo.

L'articolo 14 del Titolo III, sempre a proposito dei diritti, introduce elementi di grande rilievo per il loro carattere di novità e perché rispondenti in pieno alle esigenze della scuola: l'anno sabatico, ossia il diritto al congedo di un anno ogni 6 anni di servizio, da dedicare in modo obbligatorio all'aggiornamento e al perfezionamento; il diritto ai viaggi gratuiti per studi e ricerche; il diritto alle dimissioni, senza perdere nessuno dei diritti maturati, e in particolare il diritto ad un trattamento economico, assistenziale e di quiescenza tale da elevare il prestigio del docente e da costituire un motivo di stimolo per i giovani ad intraprendere la carriera dell'insegnante.

Il Titolo IV, suddiviso in 5 Capi, riguarda i trasferimenti, i congedi, l'aspettativa e le dimissioni.

Il Capo I (articoli da 15 a 23) relativo ai trasferimenti introduce importanti innovazioni: anzitutto l'abolizione dei comandi e delle assegnazioni provvisorie, il divieto assoluto dei trasferimenti per motivi di servizio, il fatto che tutti i posti di ruolo disponibili sono da assegnare al bando di trasferimento, il calendario rigido per le operazioni dei trasferimenti in modo da non turbare tutte le altre operazioni dell'anno scolastico e da non colpire gli interessi e i diritti degli incaricati e supplenti.

Particolarmente importante è il fatto che tutte le operazioni dei trasferimenti, ivi compresi i ricorsi, siano affidate a commissioni di insegnanti, che, a parte la presidenza del Ministro o del provveditore, sono composte da insegnanti scelti dai sindacati, e che spetti solo al Parlamento di approvare le tabelle di valutazione e di stabilire i criteri preferenziali. Misure estremamente importanti sia per disciplinare sempre meglio il delicato

settore dei trasferimenti sia in particolare per allargare la sfera dell'autogoverno della scuola e della categoria degli insegnanti attraverso i propri sindacati.

Il Capo II (articoli da 24 a 32) riguarda i vari tipi di congedi. Il Capo III (articolo 33) invece elenca i casi, in cui l'insegnante ha diritto alla dispensa. In merito si è tenuto conto della situazione nuova esistente nel paese per lo sviluppo della vita democratica, e, allo scopo di permettere anche ai docenti il libero esercizio dei diritti costituzionali, si sancisce la dispensa non solo per l'attività parlamentare ma per quegli altri incarichi particolari che, perdurando l'obbligo di servizio, l'insegnante non potrebbe assolvere; deputato regionale, presidente e assessore di consiglio provinciale, sindaco di capoluogo o di comune con oltre 10.000 abitanti, assessore di comune capoluogo o di comune con oltre 50.000 abitanti, dirigente nazionale di sindacato della scuola o di confederazione nazionale sindacale se membro di segreteria, giudice popolare o membro di giunta provinciale amministrativa, membro di commissioni previste dalla presente proposta di legge, candidato alle elezioni per il rinnovo del parlamento nazionale e regionale, membro del Consiglio superiore ecc.

Il Capo IV (articoli da 34 a 39) riguarda l'aspettativa, che l'insegnante può richiedere per infermità, per motivi di famiglia, servizio militare e anche per studi e ricerche.

Elemento nuovo è che la concessione di congedi e aspettative spetta sempre alla scuola, in cui il docente insegna, e che ne dà semplice avviso alle autorità scolastiche.

Il Capo V infine prevede e regola il diritto alle dimissioni.

Il Titolo V, relativo ai concorsi, è suddiviso in 5 Capi: Capo I (disposizioni generali sui concorsi), Capo II (bando di concorso e commissioni), Capo III (delle nomine e del periodo di prova), Capo IV (incarichi e supplenze), Capo V (altre modalità sui concorsi). Sono aspetti ed elementi importanti di tale titolo: l'abolizione dei concorsi per merito distinto, dal momento che la presente proposta di legge prevede incentivi di gran lunga migliori per stimolare nei docenti la volontà di migliorare e avanzare; l'abolizione dei limiti d'età; l'obbligo che ai concorsi vengano assegnati tutti i posti di ruolo disponibili; nuovi criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici, in cui è sempre presente un rappresentante dei sindacati, e delle commissioni per l'esame dei ricorsi composte

con gli stessi criteri delle commissioni per i trasferimenti; l'abolizione di intollerabili norme fasciste; il diritto riconosciuto al candidato di prendere visione diretta dei suoi elaborati, qualunque sia il risultato; il diritto di scelta garantito concretamente dal fatto che ogni vincitore sceglie tra tutte le sedi disponibili al momento della nomina; l'abolizione del periodo di prova in casi particolari. Ma è indubbio che profondamente innovatrici sono le norme riguardanti i vari tipi di concorso e il meccanismo per accelerare, nel modo più serio tuttavia, l'immissione in ruolo.

Sono dettate altresì norme per quanto concerne le nomine per incarichi e supplenze, demandando tutte le nomine per incarichi ai provveditori, e per la composizione delle commissioni per le nomine e per i ricorsi, anche queste composte esclusivamente sulla base delle indicazioni e delle scelte operate dai sindacati.

Importante è la norma che ogni ricorso non discusso entro i termini stabiliti intendosi approvato, salvo rivalsa di terzi, per eventuali danni, sull'autorità scolastica. In tal modo si vuol garantire il diritto dell'insegnante che ogni suo ricorso sia discusso e deciso tempestivamente.

Il Titolo VI, è dedicato ai corsi facoltativi o obbligatori di aggiornamento, ai concorsi per borse di studio e premi, ai viaggi istruttivi, e contiene norme tendenti a rafforzare sempre più il carattere collegiale e collettivo dell'opera educatrice e a dare maggiore impulso e stimolo allo studio e alla preparazione dei singoli docenti.

Il Titolo VII, relativo al trattamento economico, assistenziale e di quiescenza e suddiviso in quattro capi.

Il Capo I riguarda i ruoli. Si propone l'abolizione degli attuali ruoli e l'istituzione di due soli ruoli: ruolo dei docenti laureati e ruolo dei docenti diplomati.

Di quest'ultimo ruolo fanno parte i docenti eventualmente forniti del biennio pedagogico, per i quali però è previsto un diverso trattamento economico.

Il Capo II introduce numerose innovazioni per lo sviluppo di carriera e le classi di stipendio.

Lo sviluppo di carriera si attua in 15 anni, con riduzione di un anno ogni 5 per le classi differenziali.

Lo stipendio lordo mensile è rappresentato da un dodicesimo del prodotto del coefficiente per il numero fisso 3000, aumentato dagli

scatti biennali, dell'aggiunta di famiglia e dell'indennità di funzione secondo che il docente insegna in scuole di grado inferiore o superiore.

Si propone ancora una seria rivalutazione degli stipendi, disponendo cinque classi di stipendio, con la progressione 590, 655, 730, 810, 902 per i laureati; 475, 530, 590, 655, 730 per i diplomati; 530, 590, 655, 730, 810 per i diplomati forniti di biennio pedagogico. L'indennità di funzione è data mensilmente nella misura del coefficiente per 100 nelle scuole e istituti superiori d'istruzione secondaria, del coefficiente per 60 nelle medie inferiori e nelle scuole per l'infanzia ed elementari.

Si propone ancora: la corresponsione di altre 2 mensilità, oltre la tredicesima, nella stessa misura dello stipendio. Importante poi nel Capo I la norma prevista nell'articolo 73 che cioè il trattamento economico è uguale e si sviluppa secondo gli scatti indipendentemente dalla qualifica, mentre solo i supplenti temporanei non hanno diritto agli scatti. Tale norma si ritiene profondamente giusta non solo per retribuire egual lavoro con eguale stipendio, ma soprattutto per eliminare una delle cause della piaga del supplentato, ossia la convenienza economica per lo stato di ricercare l'insegnante a minor costo.

Il Capo III (articoli da 77 a 83) contempla il collocamento a riposo, il trattamento di liquidazione e di quiescenza, assistenziale e assicurativo. Numerose sono le innovazioni intese ad assicurare ai docenti un più rapido sviluppo di carriera e un miglior trattamento pensionistico.

In particolare si propone:

a) di fissare il limite per il collocamento in stato di quiescenza a 30 anni di servizio e al 60° anno di età, limite ridotto di 5 anni per gli insegnanti di educazione fisica, di classi differenziali e scuole speciali, per il personale femminile, e di 10 anni per il personale femminile in stato di vedovanza e con prole a carico;

b) di fissare la misura della pensione al 90 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento all'atto del collocamento a riposo. Importante è la norma che riconosce il diritto ad un minimo di pensione in rapporto agli anni di servizio nella misura di tanti trentesimi del 90 per cento dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, mentre, indipendentemente dagli anni di servizio, si concede la misura massima della pensione (90 per cento) in caso di infermità permanente (riduzione del 50 per cento della capacità lavorativa);

c) di definire la pensione imprescrittibile e intangibile e di riconoscere il diritto alla liquidazione nella misura di uno stipendio lordo mensile per ogni anno di servizio, compreso il periodo del normale corso degli studi universitari, e il diritto alle mensilità, oltre la tredicesima, previste dalla presente proposta di legge per i docenti in servizio (quattordicesima e quindicesima) e di stabilire il principio che i miglioramenti economici al personale in servizio sono automaticamente estesi al personale in stato di quiescenza;

d) di regolare meglio il capitolo della reversibilità, stabilendo anzitutto che la reversibilità della pensione vale sempre, indipendentemente dal sesso dell'insegnante deceduto;

e) di rendere obbligatoria l'assicurazione dei docenti contro gli infortuni.

Sono estremamente importanti: la norma inserita nell'articolo 80 che il trattamento previsto dal Capo III spetta anche al personale non di ruolo, purché abbia compiuto un anno di servizio, e la norma inserita nell'articolo 81 che il diritto alla reversibilità è riconosciuto ai superstiti di docenti già deceduti alla data di approvazione della presente proposta di legge.

Il Capo IV (articoli 84-87) infine contempla il trattamento economico durante i periodi di congedo, di aspettativa, di dispensa e di sanzioni.

Il Titolo VIII (articoli 88-98) è dedicato alle sanzioni. I proponenti si sono preoccupati anzitutto di eliminare dalla materia ogni impostazione di tipo poliziesco, volendo riaffermare il principio che la disciplina deve esser vista come sforzo dei singoli e di tutti per elevare il rendimento, per migliorare il lavoro collettivo, per evitare quelle misure che, senza raggiungere lo scopo della sanzione stessa, possano soltanto umiliare e mortificare il docente.

Pertanto si propone:

a) di ridurre le sanzioni a richiamo orale e scritto, sospensione dal servizio, rimozione e destituzione;

b) di precisare categoricamente i casi, in cui ciascuna sanzione può essere erogata, sia per evitare arbitri sia per garantire in ogni momento i diritti e le libertà del docente, che, senza una precisa e categorica casistica, potrebbero essere violati e limitati;

c) di stabilire che le sanzioni sono di competenza del preside e direttore (richiamo scritto e orale) e del collegio dei docenti (tutte le altre), attraverso l'opera di una speciale commissione, che viene eletta all'inizio di ogni anno scolastico, precisando l'iter dei ricorsi avverso le sanzioni.

Le tabelle A, B, C, comprendono i coefficienti e lo sviluppo di carriera rispettivamente per i laureati, per i diplomati e per i docenti diplomati forniti del biennio pedagogico.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Il personale docente contemplato dalla presente legge, compreso quello in servizio nel territorio delle regioni a cui sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, è costituito da:

- a) insegnanti di scuole statali per l'infanzia;
- b) insegnanti di scuole statali elementari;
- c) insegnanti di istituti e scuole statali d'istruzione secondaria.

Le norme dettate dalla presente legge si estendono ai docenti delle scuole pubbliche, gestite da Enti locali, e delle scuole annesse ai convitti nazionali.

ART. 2.

(Delle qualifiche).

Al docente spettano le seguenti qualifiche:

- a) ordinario: vincitore di concorso dopo il periodo di prova;
- b) straordinario: vincitore di concorso durante il periodo di prova;
- c) incaricato: insegnante non di ruolo con nomina del Provveditore agli studi;
- d) supplente: insegnante non di ruolo con nomina di un preside o direttore per supplenza temporanea.

TITOLO II

DEI DOVERI E DEI COMPITI DEL DOCENTE

ART. 3.

Il docente è tenuto a contribuire all'opera educatrice della propria scuola per lo sviluppo della personalità degli allievi e per la formazione in essi dello spirito critico.

ART. 4.

Il docente, indipendentemente dall'orario di cattedra, è tenuto a contribuire all'attività dei Consigli di classe e alla realizzazione di iniziative pedagogiche e didattiche integrative e allo sviluppo della più stretta collabo-

razione tra famiglie, ambiente sociale e scuola, nel rispetto della sua piena libertà d'insegnamento.

ART. 5.

Il docente, alla fine dell'anno scolastico e sempre che ne sia richiesto, è tenuto a presentare relazione scritta con i risultati del suo insegnamento e a corredare di relazione scritta ogni proposta di adozione di testi o di acquisto di libri per la biblioteca della scuola.

ART. 6.

Il docente di istituto o scuola d'istruzione secondaria è tenuto ad impartire lezioni ad orario di cattedra secondo il disposto dell'articolo 7.

Per le classi differenziali di scuola secondaria l'orario d'obbligo è di 12 ore settimanali.

Il docente di scuole per l'infanzia e di scuole elementari è tenuto a prestare servizio per 24 ore settimanali; nelle scuole speciali e nelle classi differenziali l'orario d'obbligo è ridotto da 24 a 18 ore.

Nessun docente può insegnare per un numero di ore superiore a quello fissato dalla presente legge.

Le ore d'insegnamento vengono ripartite in modo da lasciare al docente un giorno feriale libero da dedicare agli studi, alle attività connesse con lo stesso insegnamento e alle ricerche.

ART. 7.

Nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria i raggruppamenti delle materie sono disposti secondo le norme vigenti; negli stessi si intendono cattedre o posti corrispondenti a cattedre, quelli formati:

a) da 10 a 18 ore di insegnamento nella stessa classe o nello stesso corso completo;

b) da non più di 18 ore di insegnamento in due classi o due corsi completi con non più di nove ore in ciascuna classe o corso;

c) da non più di 18 ore di insegnamento in uno o più corsi completi con non più di 6 ore in ciascuno di essi.

Nelle scuole secondarie inferiori l'insegnante di lettere ha una sola classe.

ART. 8.

Il docente non può impartire lezioni private né esercitare altre professioni, ma ha il diritto di svolgere attività culturali, di studio e di ricerca, e quelle connesse con l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione.

ART. 9.

Il docente, qualunque sia la sua residenza, è tenuto a presentarsi puntualmente all'inizio delle sue lezioni e a partecipare alle riunioni indette dalla propria scuola e a cui sia invitato.

Il docente è tenuto altresì a partecipare come commissario alle sessioni di esame della propria scuola e, se chiamato, agli esami di Stato o di concorso, salvo il caso di comprovata impossibilità.

ART. 10.

Il docente, salvo caso di impossibilità, è tenuto a comunicare la sua assenza e il motivo della stessa prima dell'inizio delle lezioni.

L'assenza per malattie o per motivi di famiglia, secondo la dichiarazione del docente, viene detratta dai giorni di congedo ordinario, che per gli stessi motivi viene riconosciuto e concesso dalla presente legge.

ART. 11.

Il docente è tenuto a mantenere rapporti con i familiari dei propri allievi nelle forme e nei modi stabiliti dalla scuola.

ART. 12.

Il docente è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento secondo le norme dettate dalla presente legge.

TITOLO III
DEI DIRITTI

ART. 13.

Il docente è libero nell'insegnamento.

Il docente è inamovibile.

Il docente partecipa alla vita democratica della scuola col pieno diritto di eleggere e di essere eletto negli organismi previsti dalle norme vigenti.

Le note informative e le qualifiche sono abolite.

L'esercizio del diritto di sciopero, garantito dall'articolo 40 della Costituzione, non può essere soggetto a misure amministrative o finanziarie di alcun genere.

ART. 14.

Il docente ha diritto a:

a) usufruire di trasferimento, congedo ordinario e straordinario, anno sabatico, aspettativa per dispensa, secondo le norme previste dalla presente legge;

b) presentare in qualsiasi momento le dimissioni;

c) partecipare ai concorsi per cattedra, premi o borse di studio, per i quali abbia titoli;

d) frequentare corsi di aggiornamento e compiere viaggi all'estero e all'interno, per motivo di studio o di ricerca;

e) godere un trattamento economico, assistenziale, previdenziale e di quiescenza adeguato alla sua funzione;

f) ricorrere avverso ogni sanzione e sempre che ritenga lesi i suoi diritti.

TITOLO IV

DEI TRASFERIMENTI, CONGEDI,
ASPETTATIVE, DIMISSIONI

CAPO I

DEI TRASFERIMENTI

ART. 15.

Il docente, anche se in prova, ha diritto ad essere trasferito a domanda.

Il docente è trasferito d'ufficio soltanto per soppressione di cattedra o di posto, ma spetta allo stesso la scelta della sede tra tutte quelle disponibili all'atto del trasferimento.

Nessun trasferimento può essere attuato nel corso dell'anno scolastico e fuori dei termini previsti dalla presente legge.

Il trasferimento può essere richiesto da sede a sede, nell'ambito della stessa sede da scuola a scuola dello stesso tipo o di tipo diverso.

ART. 16.

Le domande di trasferimento con i relativi titoli e certificati sono presentate per le scuole elementari e dell'infanzia al Provveditorato agli studi, per le scuole secondarie al Ministero della pubblica istruzione e in ambedue i casi tramite la propria scuola.

Le domande di trasferimento per le scuole elementari e dell'infanzia in altra provincia sono presentate al Ministero della pubblica istruzione tramite la propria scuola.

Il docente, che abbia presentato una documentazione incompleta, è invitato a completarla dall'autorità scolastica, che dovrà disporre il trasferimento, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'invito.

ART. 17.

La tabella per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti viene approvata dal Parlamento.

Le graduatorie sono compilate sulla base delle domande, dei titoli e del relativo punteggio.

Esse sono provinciali per le scuole dell'infanzia ed elementari, nazionali per le scuole secondarie.

Sono altresì nazionali per le scuole della infanzia ed elementari, limitatamente alle domande di trasferimento in altre provincie.

ART. 18.

Ai trasferimenti vengono assegnati in ciascuna provincia tutte le cattedre o posti di ruolo organico disponibili.

Per le scuole dell'infanzia ed elementari il 25 per cento dei posti che in ciascuna provincia, ivi compreso il capoluogo, risultano assegnati ai trasferimenti, è attribuito alle graduatorie nazionali per i trasferimenti fuori provincia.

ART. 19.

Presso ogni Provveditorato agli studi si costituiscono, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la commissione provinciale per i trasferimenti e la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi avverso le graduatorie e le nomine per i trasferimenti nelle scuole elementari, composta ciascuna da quattro docenti di scuola elementare indicati di comune accordo o per sorteggio dai sindacati degli insegnanti elementari, che organizzano gli stessi su base nazionale.

Con gli stessi criteri e per gli stessi compiti si costituiscono le commissioni per i trasferimenti nelle scuole dell'infanzia.

Le commissioni, di cui al presente articolo, sono presiedute dal Provveditore agli studi o da un suo rappresentante delegato.

Un funzionario del Provveditorato agli studi assolve il compito di segretario.

ART. 20.

Con gli stessi criteri, di cui all'articolo precedente, si costituiscono presso il Ministero della pubblica istruzione:

a) commissione per i trasferimenti nelle scuole secondarie e commissione per l'esame dei ricorsi avverso le graduatorie e le nomine;

b) commissione per i trasferimenti fuori provincia di insegnanti di scuola elementare e commissione per l'esame dei ricorsi avverso le graduatorie e le nomine;

c) commissione per i trasferimenti fuori provincia di insegnanti di scuole per l'infanzia e commissione per l'esame dei ricorsi avverso le graduatorie e le nomine.

Le commissioni, di cui al presente articolo, sono presiedute dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante delegato.

Un funzionario del Ministero assolve il compito di segretario.

Le commissioni per i trasferimenti e per i ricorsi si insediano entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno scolastico.

Le decisioni delle commissioni per l'esame dei ricorsi sono definitive, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

ART. 21.

Il calendario delle operazioni connesse ai trasferimenti è così determinato:

31 dicembre: insediamento delle Commissioni, di cui agli articoli 19 e 20;

15 gennaio: le commissioni pubblicano gli elenchi delle sedi, posti cattedre disponibili secondo il disposto dell'articolo 18;

15 febbraio: termine ultimo per la presentazione delle domande;

31 marzo: pubblicazione delle graduatorie e comunicazione, a mezzo raccomandata, a ciascun aspirante, del punteggio e del posto che occupa nelle graduatorie;

15 aprile: termine ultimo per la presentazione dei ricorsi avverso le graduatorie;

15 maggio: termine ultimo per l'esame, approvazione e rigetto dei ricorsi e comunicazione dell'esito agli interessati, a mezzo raccomandata;

31 maggio: termine ultimo per le nomine di trasferimento e comunicazione delle stesse agli interessati, a mezzo raccomandata;

15 giugno: termine ultimo per la presentazione dei ricorsi avverso le nomine;

15 luglio: termine ultimo per l'esame, approvazione e rigetto dei ricorsi e comuni-

cazione dell'esito agli interessati, a mezzo raccomandata.

La graduatoria e i documenti relativi sono a disposizione degli interessati durante il periodo assegnato per produrre ricorso.

Nel procedere alle nomine le commissioni, di cui al presente articolo, terranno conto delle cattedre e posti di ruolo, che si rendano disponibili per richiesta di trasferimenti dei rispettivi titolari.

ART. 22.

Il trasferimento a cattedra e posto e scuola e istituto di tipo diverso è ammesso sempre che il docente, il quale abbia conseguito la nomina in ruolo in seguito a concorso, comprendente cattedre appartenenti ad istituti di tipo diverso, abbia richiesto il trasferimento a cattedra e posto per i quali il concorso era valido.

ART. 23.

Il docente trasferito, se ancora in prova, completa il periodo di prova nella nuova scuola.

Sono aboliti i comandi e le assegnazioni provvisorie.

CAPO II DEI CONGEDI

ART. 24.

Nel corso dell'anno scolastico il docente può usufruire, a domanda, di uno o più periodi di congedo ordinario, la cui durata complessiva non può eccedere i 30 giorni.

Il congedo ordinario può essere accordato per l'intera sua durata per motivi di salute e, per non più di 15 giorni, per motivi di famiglia.

ART. 25.

Al docente, che abbia usufruito del congedo ordinario, viene accordato, nel corso dell'anno scolastico e per gli stessi motivi e con gli stessi criteri, di cui al precedente articolo, un congedo straordinario, non eccedente nel complesso la durata di 30 giorni, prorogabile di altri 30.

ART. 26.

Il docente, ordinario e incaricato, candidato alle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali, è collocato, a richiesta, in congedo straordinario per gli ultimi 20 giorni del periodo dei comizi elettorali.

ART. 27.

Il docente, al quale siano state assegnate borse di studio dal Ministero della pubblica istruzione e da enti nazionali ed esteri con il consenso dello stesso Ministero, è collocato in congedo straordinario per motivi di studio.

ART. 28.

Il docente chiamato a frequentare corsi di aggiornamento e perfezionamento o di altro tipo, indetti dal Ministero della pubblica istruzione, è collocato in congedo straordinario per motivi di studio per tutta la durata del corso.

Il docente, che partecipa ad esami di concorso quale candidato, è collocato in congedo straordinario per i giorni delle prove, compresi il giorno precedente e il giorno successivo a quello delle prove.

ART. 29.

Il docente ordinario ogni 6 anni di servizio ha diritto ad un anno di congedo straordinario (anno sabatico), per assolvere l'obbligo di curare il proprio aggiornamento didattico, pedagogico e culturale, secondo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 30.

Il docente, richiamato alle armi per istruzioni o per altre esigenze di carattere temporaneo, è collocato in congedo straordinario nei primi tre mesi.

ART. 31.

Al personale femminile, che si trovi in stato di gravidanza e purperio, si applicano le norme protettive della legge per la tutela delle lavoratrici madri.

Per i periodi anteriori e successivi al parto, durante i quali ha diritto ad astenersi dal lavoro, il suddetto personale è considerato in congedo straordinario, fatta eccezione per il periodo che cade nelle vacanze estive. A tal fine, le interessate devono, entro 5 mesi dall'inizio della gravidanza, dare comunicazione di tale stato alla scuola in cui insegnano.

ART. 32.

Il godimento del congedo di cui agli articoli 24 e 25 non esclude il diritto ai congedi previsti dagli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

CAPO III

DELLA DISPENSA

ART. 33.

Il docente è dispensato, a richiesta, dall'insegnamento se si trova nelle seguenti condizioni:

- a) parlamentare;
- b) deputato regionale;
- c) presidente e assessore di Consiglio provinciale;
- d) sindaco di capoluogo o di comune con oltre 10.000 abitanti, assessore di comune con oltre 50.000 abitanti;
- e) dirigente nazionale di sindacati della scuola che organizzano la categoria su base nazionale, o di confederazione nazionale sindacale; in ambedue i casi se responsabile o membro di segreteria;
- f) giudice popolare o membro di Giunta provinciale amministrativa;
- g) membro di commissioni esaminatrici in concorsi indetti per provvedere ad assunzioni a posti di amministrazioni statali, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, o di commissioni per trasferimenti, incarichi e supplenze e ricorsi, di cui alla presente legge.
- h) membro del Consiglio superiore dell'E.N.A.M. e dell'Istituto Kirner;
- i) candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale e regionale.

La dispensa dura per tutto il periodo in cui il docente trovasi in una delle suddette condizioni.

I sindaci dei comuni inferiori ai 10.000 abitanti e i consiglieri provinciali e comunali concordano con la propria scuola le misure per rendere compatibile lo svolgimento del loro mandato con i doveri dell'insegnamento. Essi, in ogni caso, sono dispensati dal servizio nei giorni di convocazione dei consigli, di cui fanno parte, e in caso di missione, dandone semplice preavviso alla propria scuola.

Il docente, chiamato a far parte di organismi di cui ai punti *f)* e *g)* e *h)*, è dispensato dal servizio relativamente ai giorni, in cui tali organismi sono convocati:

Il docente, che si trovi nella condizione di cui al punto *i)*, è dispensato per tutto il periodo dei comizi elettorali.

CAPO IV

DELLA ASPETTATIVA

ART. 34.

Il docente è collocato in aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, per servizio militare, per studio e ricerche.

Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda; può essere disposto d'ufficio nel solo caso dell'infermità.

L'interessato in quest'ultimo caso può chiedere di usufruire di congedo per un periodo non eccedente i tre mesi, prima di essere collocato in aspettativa.

ART. 35.

Il docente, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva e per anticipazione del servizio di leva o per motivi di cui all'articolo 30, è collocato in aspettativa per servizio militare per il periodo eccedente i primi tre mesi della chiamata.

ART. 36.

L'aspettativa per infermità è disposta, di ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, la esistenza di una malattia incompatibile con l'esercizio della funzione docente o che impedisca temporaneamente la regolare prestazione di servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del docente, se questi ne fa richiesta, assumendosi l'amministrazione l'onere della relativa spesa, se l'aspettativa viene disposta d'ufficio.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e richiesta; esso può protrarsi ma per non più di 18 mesi. Se il docente è incaricato annuale, l'aspettativa per infermità e i relativi benefici vengono meno con la cessazione dell'incarico.

Se l'incarico è triennale o se l'incarico annuale è rinnovato, il periodo di aspettativa a tutti gli effetti continua nella scuola del nuovo incarico.

L'aspettativa può essere prorogata, se viene a scadere dopo il 30 aprile e, se lo richiede l'interesse della scuola, fino al 15 giugno, tranne nel caso di scadenza massima di cui al presente articolo.

Se la malattia accertata è tale da escludere in modo permanente la regolare prestazione di servizio, il docente viene collocato a riposo secondo le norme della presente legge.

La scuola può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti e controlli.

ART. 37.

L'aspettativa per motivi di famiglia, di studio o di ricerche su richiesta del docente, viene concessa dalla scuola, in cui lo stesso

insegna, e che secondo le esigenze di servizio, può respingerla o ridurne la durata o revocarla.

L'aspettativa per motivi di famiglia di studio o di ricerche, non può durare più di un anno e non può scadere nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, salvo che si tratti di scadenza del periodo massimo.

L'aspettativa per i motivi, di cui al presente articolo, viene concessa, sempre che il docente sia ordinario.

ART. 38.

La durata complessiva dell'aspettativa per malattia e per motivi di famiglia, di studio o di ricerche, anche se goduta in modo discontinuo e in periodi diversi, non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

Il docente, per comprovati motivi di particolare gravità, può avere un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi.

ART. 39.

La concessione dei congedi ordinari e straordinari, della dispensa e dell'aspettativa spetta alla scuola, in cui il richiedente insegna.

La scuola ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione e al Provveditorato agli studi.

CAPO V

DELLE DIMISSIONI

ART. 40.

Il docente ha diritto a presentare per iscritto le dimissioni in qualsiasi momento della carriera e del servizio.

La richiesta viene esaminata ed accolta dagli organismi direttivi della scuola, che ne informano il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato agli studi.

Il docente può ritirare le dimissioni, se esse ancora non sono state discusse ed accolte.

Se al momento delle dimissioni sono iniziati procedimenti disciplinari, la contestazione degli addebiti deve essere fatta entro 30 giorni; trascorso tale termine, anche se la contestazione degli addebiti non è stata fatta, le dimissioni si intendono accettate.

TITOLO V
DEI CONCORSI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41.

Il docente accede al ruolo per concorso.

Indipendentemente dalla procedura del concorso possono essere disposte nomine in ruolo nei soli casi previsti dalla presente legge e alle condizioni dalla stessa stabilite.

ART. 42.

Ha diritto a partecipare ai concorsi il docente che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli stessi secondo le norme vigenti.

Per la partecipazione ai concorsi occorre presentare la domanda, il titolo di studio e, se richiesti, i titoli di merito; nella domanda occorre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 43.

Il docente che partecipa ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole speciali deve possedere, oltre ai requisiti richiesti, i diplomi e i titoli di specializzazione stabiliti dalla legge.

Il docente cieco, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo, può partecipare ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole per ciechi e, se si tratta di docente cieco di scuole secondarie, ai concorsi di materie, il cui insegnamento non comporti correzioni di elaborati, esperienze di laboratorio, esercitazioni grafiche ed uso di strumenti.

Il docente è ammesso ai concorsi indipendentemente dall'età.

ART. 43.

Il vincitore di concorso, all'atto della nomina, deve documentare di avere i seguenti requisiti:

a) iscrizione nelle liste elettorali, se si tratta di docente che ha compiuto il 21° anno di età;

b) esenzione da malattie infettive in atto;

c) esenzione da provvedimenti in atto di sospensione dall'insegnamento in qualunque ordine di scuole e dall'albo degli in-

segnanti e dall'impiego presso una pubblica amministrazione, a meno che, in caso di dispensa per infermità, sia venuta a cessare la causa;

d) esenzione dalla misura disciplinare di destituzione dall'insegnamento e di radiazione dall'albo degli insegnanti.

ART. 44.

Il vincitore di concorso, pena la revoca di nomina, deve attestare i requisiti, di cui all'articolo precedente, con certificati rilasciati dalle autorità e dagli uffici competenti, secondo le norme vigenti.

I certificati, di cui al comma precedente, devono essere presentati, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina, all'autorità scolastica, che ha indetto il concorso.

La nomina viene altresì revocata, se il docente risulta pensionato statale.

La revoca di nomina è disposta per i soli motivi previsti dal presente articolo e dal precedente, con decreto motivato dal Ministro della pubblica istruzione per le scuole secondarie, con provvedimento del Provveditore agli studi per le scuole elementari e dell'infanzia.

CAPO II

BANDO DI CONCORSO, TIPI DI CONCORSO E COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 45.

I concorsi per le Scuole e Istituti di istruzione secondaria sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione, per la scuola della infanzia ed elementare dal Provveditorato agli studi di ciascuna provincia.

Il bando, che indice il concorso e che viene pubblicato il 31 luglio, deve indicare le modalità e il tipo di concorso, le prove richieste, le sedi, in cui si svolgeranno le prove di esame, il numero delle cattedre o posti distinti per sedi, istituti e scuole.

I programmi di esame e la tabella di valutazione sono approvati dal Parlamento.

Il diario delle prove scritte e grafiche è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sulla stampa ed affisso all'albo dei Provveditorati almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse.

I concorsi si svolgono per esami e titoli o per titoli e sono biennali o annuali, secondo il disposto dei successivi articoli 46 e 47.

ART. 46.

È vincitore di concorso il docente che abbia ottenuto non meno di sei decimi in ciascuna prova di esame.

I concorsi a posto o cattedra di ruolo organico si svolgono per esami e titoli e sono banditi il 31 luglio ad anni alterni.

Ai concorsi di cui al precedente comma, sono assegnati tutti i posti o cattedre di ruolo organico disponibili, detratte le riserve previste dall'ultimo comma del presente articolo.

I vincitori sono iscritti nelle graduatorie di merito sulla base del punteggio relativo alle prove di esame e ai titoli.

I vincitori non nominati per esaurimento dei posti o cattedre sono iscritti in graduatorie permanenti, aggiornate dopo ogni concorso, nazionali per le scuole secondarie, provinciali per le scuole dell'infanzia ed elementari; alle stesse ogni anno è attribuito il 20 per cento dei posti e cattedre di ruolo disponibili.

ART. 47.

Dopo l'istituzione della laurea abilitante, i concorsi per l'ammissione nel ruolo della scuola media inferiore si svolgeranno per soli titoli, riservati a docenti laureati forniti di laurea abilitante.

Ai concorsi di cui sopra sono assegnati tutti i posti e cattedre di ruolo disponibili ogni anno.

Le graduatorie, nazionali e permanenti, sono aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.

Dopo l'istituzione del biennio pedagogico, in tutte le Scuole e Istituti di cui alla presente legge i docenti diplomati, forniti di biennio pedagogico con valore abilitante, saranno ammessi a concorsi annuali per soli titoli per cattedre o posti di ruolo, per i quali il diploma sia titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi.

Alle graduatorie, aggiornate ogni anno entro il 30 giugno, sono attribuiti tutti i posti e cattedre di ruolo annualmente disponibili.

ART. 48.

Il Ministro della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ogni anno scolastico provvederà con proprio decreto all'aggiornamento degli organici in tutte le scuole di cui alla

presente legge, inserendo nel ruolo organico i posti e le cattedre e i posti corrispondenti a cattedra di fatto funzionanti, e accantonando le riserve previste dalla presente legge.

Le operazioni per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti e per le nomine relative alle stesse sono compito delle commissioni di cui agli articoli 19 e 20.

I posti e le cattedre di ruolo organico non ricoperti per trasferimento o concorso sono assegnati per incarichi e supplenze.

ART. 49.

Le commissioni giudicatrici nei concorsi sono composte nel numero e nel modo previsti dalle norme vigenti.

Di ognuna di esse fa parte di diritto un docente indicato di comune accordo o per sorteggio dai sindacati della scuola, che organizzano la categoria su base nazionale.

I docenti universitari, chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici, sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione sulla base dei nominativi preposti dalle corrispondenti Associazioni nazionali di docenti universitari.

Il docente ordinario di scuole secondarie, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo, è, a domanda, chiamato a far parte delle commissioni giudicatrici nei concorsi di scuole secondarie.

Sulla base delle domande, per la cui presentazione sarà indicato il termine nel bando o decreto di concorso, sono compilate graduatorie di merito presso il Ministero della pubblica istruzione per ogni tabella di concorso.

Sono titoli di merito l'anzianità di servizio nel ruolo, i titoli accademici e culturali.

La tabella di valutazione dei titoli è approvata dal Parlamento.

Le graduatorie sono compilate due mesi prima di ciascun concorso.

Il docente ordinario di scuole secondarie con almeno 3 anni di servizio nel ruolo, e, per le materie consentite, il docente ordinario di scuole elementari o di scuole per l'infanzia, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo, a domanda sono chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici nei concorsi per le scuole elementari e dell'infanzia.

Per la compilazione delle rispettive graduatorie e per la tabella di valutazione dei titoli si applica il disposto dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo.

Il docente può essere escluso dal far parte di commissioni giudicatrici con decreto e provvedimento motivato dell'autorità scolastica, che ha indetto il concorso, e solo se egli non abbia i requisiti indicati dal presente articolo.

ART. 50.

Sono compiti particolari delle commissioni giudicatrici:

a) assicurare la piena regolarità di tutte le operazioni relative al concorso e alle prove dello stesso;

b) pubblicare l'elenco di coloro che hanno superato le prove scritte e grafiche ed esibire, al momento delle prove orali, agli interessati gli elaborati e comunicare il punteggio;

c) comunicare, a mezzo raccomandata, a coloro che non hanno superato le prove scritte e grafiche, il risultato e il punteggio;

d) compilare, al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali e grafiche, l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente, dal segretario e dal rappresentante sindacale è affisso all'albo della sede della commissione;

e) compilare con le stesse modalità di cui al punto d), le graduatorie dei vincitori, precisando il voto nelle singole prove, dei titoli, se valutabili, e il punteggio totale, e trasmetterle all'autorità scolastica che ha indetto il concorso, per la pubblicazione sul bollettino del Ministero della pubblica istruzione e per l'affissione all'albo dei Provveditori agli studi.

ART. 51.

Il candidato escluso dalle prove orali ha diritto a prender visione dei suoi elaborati entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione e a presentare, entro lo stesso periodo, eventuale ricorso alla Commissione, di cui all'articolo 53, che decide entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

ART. 52.

Avverso le graduatorie e per esclusione dalle stesse è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data della loro pubblicazione, alla com-

missione di cui all'articolo 53, che decide in tempo utile e in ogni caso prima che si proceda alle nomine.

ART. 53.

Presso il Ministero della pubblica istruzione per i concorsi di scuole secondarie e presso i Provveditorati agli studi per i concorsi di scuole elementari e di scuole per l'infanzia, si costituisce la commissione per l'esame dei ricorsi avverso le graduatorie, con gli stessi criteri e modalità con cui sono nominate le commissioni per i trasferimenti.

La commissione di cui al precedente comma decide sui ricorsi avverso le graduatorie e le esclusioni di cui all'articolo 49 e sui casi previsti dagli articoli 51 e 52.

La commissione, di cui al presente articolo, decide sempre in via definitiva, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

CAPO III

DELLE NOMINE E DEL PERIODO DI PROVA

ART. 54.

Le nomine, dopo l'espletamento dei ricorsi da parte della commissione, di cui all'articolo precedente, sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione per le scuole secondarie, dai Provveditorati agli studi per le scuole elementari e per le scuole dell'infanzia, secondo l'ordine di graduatoria di concorso ed hanno effetto dal 1° ottobre successivo alla data della nomina.

Il vincitore ha diritto di scelta tra tutte le sedi libere al momento della sua nomina.

A tal fine viene pubblicato e tenuto a disposizione dei vincitori l'elenco delle sedi e cattedre e posti assegnati al concorso.

Il vincitore, ricevuta la nomina, ha sette giorni di tempo per l'accettazione a partire dalla data di ricezione, in ogni caso ha diritto ad accettare con riserva.

Decade dalla nomina il vincitore, che rifiuti la nomina o non risponda nei termini stabiliti dal presente articolo o non assuma servizio nel giorno stabilito, salvo il caso di comprovata impossibilità, per motivi di salute o per forza maggiore.

ART. 55.

Contro ogni vizio di procedura nelle nomine e avverso ogni provvedimento di revoca

e decadenza dalla nomina il docente può produrre ricorso alla commissione di cui all'articolo 53, che, nei modi già previsti, decide entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

La presentazione del ricorso sospende ogni scadenza di termine.

ART. 56.

PERIODO DI PROVA

Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di straordinario e compie un periodo di prova della durata di un anno scolastico con effettivo insegnamento.

Il periodo di prova è abolito, se il docente ha già insegnato, a qualsiasi titolo, presso scuola o istituto statale in cattedra o posto dello stesso tipo: è abolito ancora se il docente è vincitore di concorso senza cattedra, per precedente concorso a cattedra o posto dello stesso tipo.

ART. 57.

Se per congedo, aspettativa o dispensa e per altro motivo il docente in prova non ha prestato servizio per almeno un anno, la scadenza del periodo di prova viene prorogata di un anno.

Il docente straordinario, che, per effetto di concorso, passi da scuola o istituto inferiore a scuola o istituto superiore, completa nel nuovo istituto il periodo di prova.

ART. 58.

Compiuto il periodo di prova, il docente consegue la qualifica di ordinario.

Se il docente non è sottoposto al periodo di prova, assume la qualifica di ordinario all'atto della nomina.

Della cessazione del periodo di prova la scuola dà comunicazione al Provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione.

Prima che cessi il periodo di prova, il preside o il direttore possono comunicare con lettera motivata al docente che a loro giudizio l'esito della prova è negativo.

Se il docente non accetta il giudizio, può appellarsi al Collegio dei docenti, che delega uno o più suoi componenti per la valutazione delle contestazioni e per l'eventuale superamento delle stesse.

In ogni caso il docente può presentare ricorso al Consiglio scolastico provinciale, secondo il disposto dell'articolo 94, e in attesa dell'esito del ricorso rimane in servizio.

Se il docente accetta il giudizio negativo o se esito negativo ha il ricorso, esso viene rimosso dal servizio e, se era ordinario in scuola o istituto inferiore, ritorna all'istituto o scuola di provenienza.

Il docente ha diritto a essere presente al momento in cui si discute il suo ricorso presso il Consiglio scolastico provinciale, al quale spetta la facoltà di prorogare il periodo di prova.

CAPO IV

DEGLI INCARICHI E SUPPLENZE

ART. 59.

L'ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze viene emanata dal Ministro della pubblica istruzione entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno scolastico.

Presso ogni provveditorato agli studi si costituiscono per ciascun ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria) la Commissione per le nomine e la Commissione per l'esame dei ricorsi entro e non oltre il 31 marzo.

Ciascuna di esse è composta da un preside o direttore e quattro docenti indicati di comune accordo o per sorteggio dai sindacati della scuola, che organizzano la categoria su base nazionale.

Le commissioni sono presiedute dal provveditore o da un suo rappresentante. Un funzionario del provveditorato assolve il compito di segretario.

La tabella di valutazione dei titoli, le modalità di presentazione delle domande, i criteri per le nomine e la formazione delle graduatorie sono approvati dal Parlamento.

ART. 60.

L'incarico è triennale, se il docente è comunque fornito di titolo abilitante o vincitore di concorso senza cattedra.

Ai docenti, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, sono assegnate cattedre e posti di ruolo organico non ricoperti da docenti ordinari sino alla copertura degli stessi e secondo l'ordine di merito.

Ai docenti di cui sopra, che non rientrano nel numero delle cattedre di ruolo, e ai docenti non forniti di titolo abilitante, è affidato l'incarico annuale in cattedre o posti non di ruolo organico.

Ai docenti non forniti di titolo abilitante sono assegnati, sempre per incarico annuale, cattedre e posti anche di ruolo organico, se il numero degli insegnanti, di cui al primo comma, non ricopre le cattedre di ruolo disponibili, sempre che non siano cattedre e posti di docenti in aspettativa, la cui aspettativa scada nel corso dei mesi di effettivo insegnamento. Se questo accade per revoca dell'aspettativa, il docente incaricato resta in soprannumero nella scuola e con la stessa concorda le attività da svolgere nella sua qualità di docente.

Le supplenze temporanee sono date dai presidi o direttori solo per supplire insegnanti assenti, scegliendo per merito e a rotazione tra quanti agli stessi hanno presentato domanda per supplenza e risultano inclusi nella graduatoria della scuola compilata sulla base delle domande.

ART. 61.

Il docente nominato per supplenza temporanea non perde il diritto alla nomina di incaricato.

Il docente incaricato con nomina triennale, che perde il posto o la cattedra per trasferimento o nomina di titolare o per soppressione di cattedra o di posto, prosegue il suo incarico in altra sede o scuola, in cui vi sia disponibilità di cattedra o posto. In tal caso ha precedenza assoluta sugli altri che non siano incaricati con nomina triennale.

ART. 62.

Le nomine per gli incarichi sono disposte entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico per tutti i posti e cattedre disponibili e decorrono dal 1° ottobre successivo.

Le nomine per incarichi posteriori alla data di cui sopra decorrono dal 1° ottobre a tutti gli effetti, sempre che esse avvengano entro e non oltre il 31 gennaio. Tali nomine si riferiscono a posti e cattedre istituiti dopo il 1° ottobre e di cui i presidi e direttori forniscono elenco alle Commissioni per le nomine entro e non oltre il 31 ottobre.

E valido l'anno di servizio sempre che la nomina abbia luogo entro e non oltre il 31 gennaio.

ART. 63.

L'aspirante nominato ha 5 giorni di tempo dalla data di ricezione della nomina per accettare in via definitiva o con riserva o presentare ricorso.

La riserva conserva il diritto ad altra nomina.

L'aspirante riceve la nomina per la sede, la cattedra e il posto secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda.

Se la documentazione, ai fini degli incarichi e supplenze, non è completa, l'aspirante è invitato a completarla entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione dell'invito.

Per la documentazione presentata a mano i Provveditorati rilasciano regolare ricevuta.

ART. 64.

La commissione per i ricorsi decide sui ricorsi entro e non oltre 5 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Avverso le decisioni della commissione per i ricorsi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, salvo ricorso definitivo al Consiglio di Stato.

A tal fine, presso il Ministero della pubblica istruzione si costituisce per ogni ordine di scuola la commissione per i ricorsi con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 59.

Le commissioni di cui sopra decidono entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Avverso le nomine per supplenza da parte dei presidi è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide entro e non oltre 24 ore dalla data di ricezione del ricorso.

CAPO V

SULLE MODALITÀ DEI RICORSI

ART. 65.

La presentazione di ricorso per qualsiasi motivo o operazione prevista dalla presente legge sospende il provvedimento e la scadenza dei termini.

Ogni ricorso non discusso e risolto entro i limiti di tempo stabiliti dalla presente legge si intende risolto in senso favorevole al ricorrente e l'autorità scolastica, a cui il ricorso era rivolto, risponde di eventuali danni ai terzi.

TITOLO VI

DEI CORSI, BORSE, PREMI, VIAGGI ISTRUTTIVI

ART. 66.

Il docente partecipa ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e di altro tipo organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dalla scuola, in cui insegna.

La frequenza dei corsi è facoltativa.

La stessa è sempre obbligatoria durante l'anno sabatico.

I corsi, la cui frequenza è obbligatoria, sono organizzati presso le facoltà universitarie.

I programmi dei corsi obbligatori sono approvati dal Parlamento.

ART. 67.

Al termine dell'anno sabatico e di ogni corso di aggiornamento, facoltativo o obbligatorio, il docente è tenuto a presentare alla propria scuola e al Ministero della pubblica istruzione una relazione sui risultati e sulle esperienze del corso e della propria attività di studio e di ricerca.

La relazione è oggetto di dibattito nel Collegio dei docenti e nel Consiglio di classe, di cui il docente fa parte.

Al termine dei corsi obbligatori il corpo insegnante degli stessi dà un giudizio sui risultati generali del corso e dei singoli partecipanti.

La frequenza ai corsi facoltativi e obbligatori è titolo di merito valutabile nei trasferimenti e nei concorsi.

ART. 68.

Il docente ha diritto a partecipare a concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione per l'assegnazione di premi e borse di studio.

L'assegnazione di premio o borsa di studio rappresenta un titolo di merito valutabile nei trasferimenti e nei concorsi.

Il vincitore di premio o borsa di studio è tenuto a presentare una relazione alla propria scuola e al Ministero della pubblica istruzione sui risultati dei propri studi e ricerche, per i quali il premio e la borsa furono assegnati.

La relazione è oggetto di dibattito nel Collegio dei docenti e nel Consiglio di classe, di cui il vincitore fa parte.

ART. 69.

Il docente ha diritto a partecipare a viaggi in Italia e all'estero organizzati a scopo di studio o ricerca dal Ministero della pubblica istruzione o dalla scuola, in cui insegna, almeno una volta all'anno.

Le spese di viaggio sono sempre a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Al termine del viaggio il docente presenta una relazione sui risultati degli studi e delle ricerche alla propria scuola e all'autorità scolastica, che ha promosso il viaggio, e riferisce al Collegio dei docenti e Consiglio di classe, di cui fa parte.

ART. 70.

Il docente, che abbia scritto opere di studio o di ricerca di notevole interesse, può chiedere, ai fini della pubblicazione, il contributo del Ministero della pubblica istruzione sino alla copertura totale delle spese.

La richiesta può essere accompagnata dal giudizio del Collegio dei docenti della scuola, in cui il richiedente insegna.

Il docente, che compia esperimenti e ricerche in laboratori e gabinetti della propria scuola o, dietro autorizzazione, di altra scuola, ha diritto a richiedere il contributo del Ministero della pubblica istruzione sino alla copertura totale delle spese.

Può avere, compatibilmente con le possibilità ed esigenze di bilancio, il contributo della propria scuola o della scuola, in cui compie le ricerche e gli esperimenti.

Il docente di belle arti ha diritto ad avere uno studio nel proprio istituto o scuola per la sua attività artistica.

TITOLO VII

DEI RUOLI, DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZIALE, PREVIDENZIALE E DI QUIESCENZA

CAPO I

DEI RUOLI

ART. 71.

I docenti contemplati nella presente legge sono inquadrati in due ruoli: ruolo dei docenti laureati e ruolo dei docenti diplomati.

Sono inquadrati nel ruolo di docenti laureati anche coloro il cui titolo, secondo leggi vigenti, è dichiarato equipollente al diploma di laurea.

I docenti, forniti di biennio pedagogico con valore abilitante, sono inquadrati nel ruolo dei docenti diplomati alle condizioni indicate negli articoli successivi.

Sono docenti diplomati quelli forniti di un titolo di istruzione di secondo grado valido per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali.

CAPO II

DELLO SVILUPPO DI CARRIERA
E DELLE CLASSI DI STIPENDIO

ART. 72.

Il docente attua la sua carriera in 15 anni.

Il docente di classe differenziale e di scuola speciale per minorati attua la sua carriera in 12 anni.

L'anno è valutato per intero, se il servizio è stato prestato per non meno di 5 mesi, anche se in modo discontinuo e interrotto.

Ai fini della ricostruzione e sviluppo di carriera è sempre valutato per intero il servizio preruolo prestato in scuole statali.

ART. 73.

Lo stipendio mensile lordo del docente è rappresentato da un dodicesimo del prodotto del coefficiente per il numero fisso 3000, aumentato degli scatti biennali nella misura prevista dalle norme vigenti e della indennità di cui all'articolo 74.

Il docente laureato ha 5 classi di stipendio secondo l'annessa tabella A.

Il docente diplomato ha 5 classi di stipendio secondo l'annessa tabella B.

Il docente, fornito del biennio pedagogico con valore abilitante, ha 5 classi di stipendio secondo l'annessa tabella C.

Il docente incaricato ha il trattamento economico di cui al presente articolo e ha diritto agli scatti biennali valutati sullo stipendio corrispondente alla cattedra e posto per cui riceve l'incarico e sulla base degli anni di servizio.

Lo stesso trattamento economico, di cui al presente articolo, spetta al supplente, esclusi gli scatti.

Al docente spetta l'aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti.

Al docente e ai familiari a carico, ivi compresi i figli universitari sino al 26° anno di età, spetta la concessione C per viaggi sulle ferrovie dello Stato.

Al docente inoltre spettano ogni anno sei biglietti gratuiti personali per viaggi sulle ferrovie dello Stato.

I benefici, di cui ai due precedenti commi, sono estesi anche al docente in stato di quiescenza.

Gli scatti biennali e i passaggi di coefficiente sono computati e applicati dalla scuola in cui il docente insegna; la stessa ne informa un mese prima il Provveditorato agli studi e il Ministero della pubblica istruzione.

ART. 74.

Il docente ha diritto ad un'indennità di funzione nella misura mensile del coefficiente per 100 nelle scuole e negli istituti superiori d'istruzione secondaria, del coefficiente per 60 nelle scuole secondarie inferiori, elementari e per l'infanzia.

ART. 75.

Al docente, oltre le dodici mensilità di cui all'articolo 73, spettano, nella stessa misura dello stipendio mensile, la tredicesima mensilità e altre due mensilità da corrispondersi il 30 giugno di ogni anno scolastico.

Al docente supplente, se il servizio prestato è inferiore a mesi cinque, spetta la retribuzione per i mesi e i giorni di effettivo servizio, aumentata del rateo della tredicesima e delle mensilità di cui al presente articolo.

ART. 76.

Il docente chiamato a far parte di commissioni per trasferimenti, supplenze e incarichi, ha diritto ad un'indennità per ogni giorno di effettiva presenza nella stessa misura della indennità di esame.

Il docente che partecipa alle sessioni di esame ha diritto all'indennità giornaliera per tutto il periodo di durata degli esami.

Il docente chiamato a far parte di commissioni per esami di Stato o concorsi ha diritto all'indennità di cui sopra, oltre la indennità di missione, per tutto il periodo degli esami, ivi compreso il giorno precedente all'inizio e quello successivo alla fine degli esami.

Le indennità e le propine di esame sono corrisposte entro e non oltre un mese dalla fine degli esami o concorsi.

CAPO III

DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL TRATTAMENTO
DI LIQUIDAZIONE E DI QUIESCENZA, DELLA ASSI-
STENZA E DELL'ASSICURAZIONE

ART. 77.

Il docente è collocato in stato di quiescenza al compimento del 30° anno di servizio o del 60° anno di età.

Il personale femminile, i docenti di educazione fisica, di classi differenziali e di scuole speciali per minorati, sono collocati in stato di quiescenza al compimento del 25° anno di servizio o del 55° anno di età.

Il personale femminile in stato di vedovanza e con prole a carico, può chiedere il collocamento a riposo a compimento del 20° anno di servizio.

Lo stato di quiescenza ha inizio il 1° ottobre successivo alla data di compimento dei limiti di età o di servizio di cui al presente articolo.

ART. 78.

Al docente, che abbia raggiunto il limite massimo degli anni di servizio, secondo il disposto dell'articolo 77, la pensione viene concessa nella misura del 90 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento all'atto del collocamento a riposo.

Al docente, che abbia raggiunto il limite di età di cui all'articolo 77, ma non il limite massimo degli anni di servizio, viene concessa la pensione nella misura di tanti trentesimi del 90 per cento dello stipendio che godrebbe al compimento del 30° anno di servizio, moltiplicato per il numero degli anni di servizio.

Al docente dimissionario spetta la pensione nella misura di tanti trentesimi del 90 per cento dell'ultimo stipendio per il numero degli anni di servizio.

Al docente collocato in stato di riposo per infermità permanente la pensione viene concessa nella misura massima prevista dal presente articolo, indipendentemente dagli anni di servizio e dal limite di età. È invalido il docente che abbia perduto in modo permanente il 50 per cento della capacità di lavoro.

Al docente rimosso comunque dal servizio spetta il trattamento di quiescenza e di liquidazione secondo il disposto del presente articolo in base ai diritti maturati all'atto della rimozione.

Al docente, per il quale è previsto l'anticipo dell'età di pensionamento o del limite massimo di servizio, secondo il disposto dell'articolo 77, la pensione viene concessa sulla base dello stipendio che avrebbe al compimento del 30° anno di servizio.

ART. 79.

Al docente collocato in stato di quiescenza spettano, oltre la tredicesima, le due mensilità di cui all'articolo 75, e l'aggiunta di famiglia.

Al docente collocato in stato di quiescenza o dimissionario spetta la liquidazione nella misura di uno stipendio lordo mensile in godimento per ogni anno di effettivo servizio.

Ai fini della liquidazione sono considerati anche gli anni di durata normale del corso universitario.

Al docente collocato in stato di quiescenza sono sempre estesi in eguale percentuale i miglioramenti economici del docente in servizio, esclusi gli scatti.

Il docente collocato in stato di quiescenza, in attesa di liquidazione e assegno di pensione, percepisce dalla propria scuola l'80 per cento dello stipendio in godimento, salvo successivo conguaglio. La scuola stessa provvede al disbrigo delle pratiche per il collocamento in stato di quiescenza.

Ai fini dello stato di quiescenza sono valutati anche i periodi di sospensione dal servizio, purché sia intervenuto provvedimento di riabilitazione. Il docente, indipendentemente dalla sua qualifica, può chiedere l'anticipo della liquidazione per gli anni di effettivo servizio prestato e per periodi non inferiori ai 5 anni.

La liquidazione degli anni di durata normale del corso universitario si attua al momento del collocamento in stato di quiescenza.

ART. 80.

La pensione del docente è imprescrittibile e intangibile.

Il docente non di ruolo, compiuto un anno di servizio effettivo, ha diritto, esso ed in caso di decesso i suoi superstiti, ai benefici di cui agli articoli 77, 78 e 79.

ART. 81.

In caso di morte del docente, il diritto alla pensione di reversibilità è riconosciuto al coniuge (moglie e marito) e ai figli ed equiparati superstiti.

Ai figli legittimi e naturali o adottivi e agli equiparati superstiti la pensione di reversibilità spetta fino al compimento del 21° anno di età; del 26°, se essi compiono gli studi universitari, e a qualsiasi età se sono invalidi.

In mancanza del coniuge, dei figli ed equiparati, la pensione spetta ai genitori e fratelli e sorelle del docente, se a suo carico all'atto del decesso o se inabili al lavoro.

Le pensioni di reversibilità sono cumulabili con le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità.

È riconosciuto, su domanda, il diritto alla pensione di reversibilità, al coniuge o ai figli del docente deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, indipendente-

mente dal suo stato giuridico e secondo il disposto del presente articolo, previa valutazione dell'assegno di pensione che al docente sarebbe spettato in rapporto ai diritti maturati al momento del decesso e sulla base delle spettanze e delle percentuali di cui alla presente legge.

Il diritto di cui al precedente comma conservano i figli maggiorenni se conviventi con lo stesso docente all'atto della morte e che alla entrata in vigore della presente legge siano inabili al lavoro, anche se tale condizione non sussisteva all'atto del decesso del docente.

ART. 82.

La pensione di reversibilità è data nella misura del 60 per cento della pensione concessa o che sarebbe spettata al docente all'atto del decesso, se il familiare superstite è uno solo; dell'80 per cento se i familiari superstiti sono due, del 100 per cento se i superstiti sono tre o più di tre.

Se di due familiari superstiti uno è il coniuge, allo stesso spettano i tre ottavi dell'80 per cento previsto; se di tre o più superstiti uno è il coniuge, allo stesso spettano quattro decimi del previsto 100 per cento.

ART. 83.

Il docente in servizio, è assicurato ai fini assistenziali e previdenziali e ne gode i benefici indipendentemente dal suo stato giuridico. Tali benefici conserva il docente in pensione.

Il docente è assicurato contro gli infortuni,

CAPO IV

DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE IL CONGEDO, L'ASPETTATIVA, LA DISPENSA E IN CASO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 84.

I periodi di congedo ordinario e straordinario, di aspettativa per malattia o per motivi militari, e di dispensa, sono utili ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza, e della partecipazione ai concorsi.

Il docente in aspettativa per motivi familiari riprende, alla fine della stessa, nel ruolo di appartenenza il posto di anzianità che gli spetta, detratto il tempo trascorso in aspettativa.

Agli stessi fini di cui al primo comma del presente articolo, sono validi i ritardi e le detrazioni per provvedimenti disciplinari, se è intervenuta la riabilitazione.

ART. 85.

Durante il congedo ordinario e straordinario, per malattia o per motivi militari, il docente conserva l'intero trattamento economico.

Durante il congedo per motivi di famiglia lo stipendio è decurtato, per la durata del congedo, dell'indennità di funzione.

Durante il congedo straordinario di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, il docente conserva l'intero trattamento economico.

Conserva altresì l'intero trattamento economico, come dal precedente comma, durante i periodi di dispensa di cui all'articolo 33; in tal caso il docente ha diritto ad optare per l'eventuale stipendio migliore, fermo restando il diritto di percepire le indennità che l'incarico eventualmente comporti.

ART. 86.

Il docente collocato in aspettativa per infermità conserva l'intero trattamento economico per tutta la durata della stessa.

Il docente collocato in aspettativa per motivi di famiglia conserva nei primi tre mesi lo stipendio decurtato dell'indennità di funzione, nel secondo periodo percepisce il 50 per cento del trattamento di cui al presente comma.

Il docente collocato in aspettativa per motivi militari ha diritto ad optare per lo stipendio migliore, conservando assegni e indennità di cui esso sia provvisto.

Il personale femminile in stato di gravidanza e purperio conserva l'intero trattamento economico per i periodi di congedo previsti dalle norme vigenti e dalla presente legge.

ART. 87.

Al docente riammesso in servizio spetta la anzianità di servizio maturata all'atto della sospensione o rimozione con relativo trattamento economico.

La riammissione in servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno in cui essa si verifica.

Al docente, che, non avendo superato il periodo di prova, viene restituito al ruolo di provenienza, nel quale riprende il servizio come se il passaggio non fosse avvenuto, è attribuito il corrispondente trattamento economico.

Al docente, che, non avendo superato il periodo di prova, non sia in condizione di essere restituito al ruolo di provenienza, all'atto della rimozione spetta la liquidazione secondo il disposto della presente legge; allo stesso spettano tutti i diritti, ai fini della pensione, maturati al momento della rimozione.

Al docente, qualunque sia il ruolo di provenienza, spetta il trattamento economico corrispondente al ruolo nel quale presta servizio.

TITOLO VIII DELLE SANZIONI

ART. 88.

Il docente può essere soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) richiamo orale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dal servizio;
- d) rimozione;
- e) destituzione.

ART. 89.

Il richiamo orale si applica se il docente viene meno ad uno dei doveri di cui alla presente legge.

Il richiamo scritto si applica in caso di recidiva nei fatti che abbiano già dato luogo al richiamo orale.

La sospensione dal servizio si applica nei casi di costante e ripetuta recidiva nei fatti, che abbiano già dato luogo al richiamo orale e scritto.

La sospensione dal servizio non può avere durata superiore a 10 giorni e comporta la decurtazione dello stipendio, per tutta la durata della sanzione, della indennità funzione.

ART. 90.

La sospensione dal servizio si applica ancora se il docente in stato di arresto è sottoposto a procedimento penale per delitti.

In tal caso la sospensione dura per tutto il periodo di tempo, durante il quale il docente si trova nella condizione di cui al presente articolo, e viene revocata se, a compimento del procedimento, lo stesso non ha dato luogo a condanna.

Il periodo di sospensione, in tal caso, si considera periodo di servizio a tutti gli effetti.

Non verificandosi la condizione di cui al primo comma, nessun docente, sottoposto a procedimento penale, può essere sottoposto a sanzione prima della condanna definitiva.

ART. 91.

La rimozione dal servizio si ha, se il docente:

- a) non ha superato il periodo di prova;
- b) non assume e non riassume servizio entro il termine stabilito, salvo causa di forza maggiore, o si assenta senza motivo o preavviso per un periodo di 15 giorni, salvo che per causa di forza maggiore sia stato impedito di darne comunicazione;
- c) ha conseguito l'impiego con documenti falsi.

ART. 92.

La destituzione dal servizio si applica se il docente, a seguito di procedimento penale, abbia subito condanna che comporti la perdita dei diritti civili.

ART. 93.

Il richiamo orale o scritto è di competenza del preside o direttore della scuola.

Le altre sanzioni sono erogate dalla scuola.

A tale fine, all'inizio di ogni anno scolastico, in ogni scuola o istituto si costituisce un'apposita commissione, composta dal preside e direttore e da due docenti eletti dal Collegio dei docenti.

I provvedimenti della commissione, previa documentata informazione, sono sempre sottoposti alla ratifica del Collegio dei docenti.

La Commissione e il Collegio dei docenti non possono decidere, senza prima aver sentito l'interessato, salvo il caso che ciò sia materialmente impossibile, e senza prima avergli contestata per iscritto la mancanza.

Del provvedimento vengono informati il Consiglio scolastico provinciale e il Ministero della pubblica istruzione, ai quali viene trasmessa copia di tutti gli atti.

ART. 94.

Presso ogni Consiglio scolastico provinciale si costituisce per ogni ordine di scuole (infanzia, elementari, secondarie) una commissione per l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni.

Le commissioni sono composte ciascuna da un rappresentante del personale direttivo, che presiede, e da quattro rappresentanti del per-

sonale docente, eletti rispettivamente e nell'ambito della provincia tra il personale direttivo e docente.

Le elezioni sono indette dal Consiglio scolastico provinciale. Le commissioni durano in carica due anni. Le commissioni sono altresì rinnovate in qualsiasi momento e secondo il disposto del presente articolo, se viene meno metà dei componenti.

ART. 95.

Il docente, sottoposto a sanzione, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento può ricorrere al Consiglio scolastico provinciale in prima istanza, e in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione entro 10 giorni dalla data di notifica della decisione del Consiglio scolastico provinciale. Lo stesso ha diritto ad avere copia di tutti gli atti relativi al provvedimento.

ART. 96.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso trasmette lo stesso e ogni altro eventuale atto in suo possesso alla II Sezione del Consiglio superiore.

La Segreteria della II Sezione del Consiglio superiore, entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso e degli atti del provvedimento, dà avviso all'interessato del giorno dell'adunanza che viene fissata per una data posteriore di almeno 20 giorni a quella dell'avviso.

L'interessato entro il termine suddetto ha il diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di farne copia.

Trascorso il termine, di cui al secondo comma del presente articolo, il presidente della II Sezione fissa la data della trattazione orale, la quale deve aver luogo entro 30 giorni e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore tra i membri della Sezione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale è comunicata dalla Segreteria della Sezione alla competente Direzione generale del Ministero e all'interessato, con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenire personalmente e di farsi assistere e rappresentare da un avvocato abilitato a patrocinare davanti alle magistrature superiori, e con l'invito a far pervenire alla Sezione, almeno 5 giorni prima della seduta, eventuali scritti e memorie difensive.

ART. 97.

Nel giorno fissato per la discussione l'interessato, se presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della Sezione.

Il relatore riferisce, in presenza dell'interessato, senza avanzare conclusioni in merito al ricorso avverso il provvedimento disciplinare. Quindi l'interessato può svolgere oralmente o fare svolgere dal difensore la propria difesa.

A lui, o al suo difensore, spetta ancora la parola al termine della discussione.

Il presidente, e, previa sua autorizzazione, i consiglieri, possono rivolgere domande al docente in merito ai fatti e alle circostanze, che risultano dagli atti, e chiedergli chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.

La sezione non può escludere i testi adottati dal docente.

Se il docente sottoposto al provvedimento disciplinare non è presente, si dà lettura della giustificazione da lui inviata.

Dalla trattazione orale si compila verbale che è sottoscritto dal Segretario e vistato dal Presidente.

ART. 98.

(Della riabilitazione).

Ogni ricorso, presentato secondo il disposto degli articoli precedenti, sospende il provvedimento.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto, con cui fu inflitta la sanzione, e sempre che il docente non sia incorso in nuove sanzioni, può essere annullato il provvedimento, su proposta della scuola, dall'organismo che lo aveva preso.

NORME FINALI

ART. 99.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

ART. 100.

Agli oneri della presente legge si provvederà con stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni.

TABELLA A

(Sviluppo di carriera dei docenti laureati):

Coefficiente 590: iniziale e durante il periodo di prova.

Coefficiente 655: al termine del periodo di prova.

Coefficiente 730: al compimento del 5° anno di servizio.

Coefficiente 810: al compimento del 10° anno di servizio.

Coefficiente 902: al compimento del 15° anno di servizio.

TABELLA B

(Sviluppo di carriera dei docenti diplomati con la stessa progressione di cui alla tabella A):

Coefficienti: 475, 530, 590, 655, 730.

TABELLA C

(Sviluppo di carriera dei docenti forniti di biennio pedagogico con la stessa progressione di cui alla tabella A):

Coefficienti: 530, 590, 655, 730, 810.